



## **UTIM OdV Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva**

ISCRITTA NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PIEMONTE CON D. P.G.R. 30 MARZO 1994 N. 1223/94  
E NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TORINO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 23 GENNAIO 1997 N. 97 261/01  
Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/88.94.84, fax 011/81.51.189 - <http://www.utimdirittihandicap.it> - e-mail: [utim@utimdirittihandicap.it](mailto:utim@utimdirittihandicap.it) - CCP 21980107 - CF 97549820013

*1991-2021: trent'anni di impegno nel volontariato per la  
promozione, l'attuazione e la difesa dei diritti delle persone con disabilità intellettiva*

**Allegato**

Torino 7 aprile 2021

### **IL DPCM 159/2013 E SUA APPLICAZIONE**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 (*“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente”*) è stato emanato allo scopo di individuare in modo univoco su tutto il territorio nazionale, uno strumento da adottare per quantificare la capacità economico/patrimoniale del richiedente una prestazione erogata da enti pubblici.

L'ISEE che scaturisce dalla DSU, prende in esame la situazione economica e patrimoniale dell'utente.

Per la compilazione della DSU, quando si riferisce a persona con disabilità non autosufficiente che fruisce di una prestazione socio-sanitaria, si può utilizzare il modello MB1rid (articolo 10, punto 5 del DPCM 159/2013) anche se l'interessato si trova in ambiente residenziale.

La *“Prestazione agevolata di natura socio-sanitaria”* è definita nel DPCM 159/2013 all'articolo 1) paragrafo f). Al punto 2) sono richiamate le prestazioni di interesse in questa sede e cioè: *“2) Di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie allo loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio”*.

Il DPCM 159/2013 è altresì chiaro nell'indicare all'articolo 2) punto 1) che *«L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»*.

Da quanto fin qui precisato è chiaro che i Consorzi di Comuni avrebbero dovuto adeguare i propri regolamenti in quanto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è una norma statale di rango superiore a quella regionale.

Il DPCM 159/2013 e s.m.i. è quello risultante dalle modifiche applicate dalla legge 89/2016 che ha accolto anche il ricorso presentato dall'Utım contro la pretesa di considerare la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento per il calcolo dell'ISEE.

La legge 89/2016 recepisce quanto disposto dal Consiglio di Stato Sezione IV con le sentenze 841, 842, 838 del 2016 e dispone, al punto 1) paragrafo a), che: *« a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'art.5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF»*.

Pertanto, al fine di stabilire le quote a carico degli utenti delle prestazioni socio-sanitarie, l'unico strumento utilizzabile è l'ISEE.

Questa affermazione è supportata ormai da molteplici ed annose sentenze della magistratura, ne riportiamo alcune:

- 1) Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 316/2021
- 2) Consiglio di Stato sezione III, sentenza n.7850/2020 (annullamento del regolamento del Comune di Parma che dispone norme differenti dal DPCM 159/2013);
- 3) Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n.1458/2019 del 4/3/2019 (significato dei criteri ulteriori di selezione);
- 4) Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 6371 del 13/11/2018 (criteri vincolanti dell'indicatore ISEE);
- 5) Tar Veneto sentenza n. 303/2019 del 7/3/2019 (calcolo della cifra da lasciare a disposizione della persona con disabilità e applicazione ISEE; illegittimità del Comune di Venezia che nel suo regolamento contiene criteri avulsi dal DPCM 159/2013);
- 6) Tar Lombardia, sentenza n. 2438/2018 del 29/10/2018 (calcolo del reddito disponibile come da DPCM 159/2013 contrariamente a quanto preteso dal Comune di Terranova dei Passerini).
- 7) Tar Lombardia Milano sentenza n.01631 dell'8/9/2016 (condanna il Comune di Merlino annullando il regolamento che determina il reddito della persona con disabilità in modo diverso a quello stabilito dal DPCM 159/2013);

Valga per tutte le sentenze citate che hanno affrontato il medesimo quesito ed evidenziato unità di vedute, il disposto della sentenza n 316/2021 ove il Consiglio di Stato *«ha stigmatizzato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che prevedevano l'introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto all'indicatore ISEE ed alla relativa disciplina statale e regionale facendo leva sulla "pretesa sostenibilità della misura contributiva imposta" in quanto "manifestamente disancorate dal dato costituzionale, internazionale, e normativo nazionale di riferimento, non essendo possibile accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento". Ha quindi ribadito il principio in precedenza espresso, secondo cui "l'ISEE resta, dunque, l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia per la tutela delle persone con disabilità gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate al fine di garantire, in particolare, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva"».*

Si riporta altresì lo stralcio di una nota del 22 febbraio 2021 del Difensore civico della Regione Lombardia chiamato ad intervenire in merito ad un Regolamento del Comune di Mezzago (MB). Il Difensore civico ha invitato *«codesto Comune a provvedere tempestivamente ad adeguare il proprio regolamento alle disposizioni del DPCM 159/2013 e successive modifiche, in quanto sono ormai abbondantemente trascorsi sia il termine previsto dall'art. 14, comma 5, dello stesso decreto, sia quello previsto dal comma 3 dell'art. 2 sexies del D.L. n. 42/2016, convertito dalla L. 89/2016. Codesta amministrazione avrebbe dovuto provvedere all'adozione degli atti normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate in conformità alle ultime disposizioni citate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto. La legge di conversione è stata pubblicata sulla G.U. n. 124 del 28.05.2016 ed è entrata in vigore, per espressa previsione, il giorno successivo, ossia il 29.05.2016. I Comuni avrebbero dovuto, quindi, dare attuazione alle nuove disposizioni entro il 29.06.2016. Si è, pertanto, accumulato un ritardo di più di quattro anni e si auspica che codesta amministrazione provveda al più presto a rendere operative le suddette disposizioni, al fine di evitare ulteriori pregiudizi per i diritti degli utenti, che sarebbero costretti a rivolgersi all'autorità giudiziaria, con ulteriore aggravio di spesa per codesto ente».*